

Rassegna Stampa

di Mercoledì 29 maggio 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Sicurezza				
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2024	<i>Lavoro 24 - Nei contratti buone prassi sulla sicurezza (C.Casadei)</i>	3
Rubrica Energia				
8	Il Fatto Quotidiano	29/05/2024	<i>Rinnovabili record ma accumulati già 16 anni di ritardo (V.Della Sala)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
29	Il Sole 24 Ore	29/05/2024	<i>Il Notariato punta sulla scuola nazionale per preparare i giovani (M.De Cesari)</i>	8
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2024	<i>Studi associati, cessione quote nel reddito da lavoro autonomo (G.Gavelli)</i>	9
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2024	<i>Partite Iva, dalla flat tax 3,2 miliardi (G.Parente)</i>	11
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2024	<i>Salva casa, pronta la partenza sprint. Rischio imbuto nei Comuni (G.Latour)</i>	13
28	Il Sole 24 Ore	29/05/2024	<i>Nessun titolo abilitativo per tende da sole e vetrate in condominio (A.D'ambrosio)</i>	15
27	Il Sole 24 Ore	29/05/2024	<i>Superbonus in dieci rate. Parte la stretta per le banche (G.Parente)</i>	16
32	Italia Oggi	29/05/2024	<i>La sanatoria edilizia puo' essere condizionata (C.Angeli)</i>	17
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Italia Oggi	29/05/2024	<i>Pensionati P.a. al lavoro (L.Allegrucci)</i>	18

Lavoro 24

Accordi sindacali
Nei contratti buone prassi sulla sicurezza

Cristina Casadei — a pag. 18

Sicurezza, nei contratti buone prassi oltre le norme

Contrattazione. Negli accordi aziende e sindacati declinano il tema anche su salute psicofisica e ambiente, sfruttando l'innovazione

Pagina a cura di
Cristina Casadei

I contratti collettivi nazionali di lavoro, come anche quelli aziendali, oltre a recepire la normativa, nel tempo sono diventati una delle riserve più ricche delle buone prassi sulla salute e sicurezza. Un'evoluzione che ha come principale obiettivo la diffusione della cultura e della sensibilità sulla materia tra tutti gli attori, che si rivela sempre la via maestra per consentire al nostro Paese di schiodarsi da quanto ci raccontano i dati Inail, oltre che la cronaca: in media, infatti, in Italia continuano a esserci un migliaio di denunce di infortuni mortali all'anno.

Gli interventi

In premessa va detto che nei contratti «ci sono innanzitutto interventi strettamente connessi ai rinvii normativi. Il decreto legislativo 81 del 2008 individua una serie di ambiti di intervento e il primo obiettivo di imprese e sindacati è quindi l'allineamento dei contratti», spiega il ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia e di Adapt, Emanuele Dagnino. Poi però imprese e sindacati cercano sempre di andare oltre e di rendere più efficaci gli interventi. Se è vero che ci sono settori più sensibili di altri, anche per la maggiore esposizione al rischio delle lavo-

razioni, in generale il tema è molto discusso da imprese e sindacati soprattutto nell'edilizia e nell'industria, così come nei servizi. Si pensi, per esempio, al contratto assicurativo Ania, che ha affrontato la trattazione del tema in modo diverso, con particolare attenzione al benessere psico fisico delle persone e allo stress lavoro correlato e ha allargato il tema dei luoghi di lavoro sicuri anche a quelli in cui si svolge attività da remoto, vista l'ampia diffusione dello smart working nel settore.

Gli Osservatori

Per promuovere interventi in termini di maggior favore dei lavoratori su tematiche che sono state individuate dal legislatore, molti settori si sono dotati di Osservatori e cabine di regia, partecipe sia dalle imprese che dai sindacati che hanno la funzione di raccogliere i dati, analizzarli e decidere le azioni da intraprendere. Pensiamo a questo proposito alla chimica farmaceutica, alla metalmeccanica, così come all'edilizia. «Il dato, la sua analisi e comprensione, sono fondamentali quando si affronta questa materia. Si tratta di un primo passo fondamentale per individuare gli interventi da fare», interpreta Dagnino.

Il raccordo con i territori

Un altro tema che dipende da settore a settore è il raccordo con l'ambito territoriale. Nell'edilizia, per esempio, c'è un

coinvolgimento particolare degli enti bilaterali e del secondo livello di contrattazione. Il Formedil, l'ente unico formazione e sicurezza, per esempio ha stipulato una serie di protocolli per sostenere le attività formative degli Enti territoriali, su specifiche tematiche, per migliorare le competenze dei lavoratori e supportare le aziende nel trovare sempre più personale qualificato.

Il ruolo degli enti bilaterali

Nei settori ci sono anche dinamiche da considerare sulle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza «tendenzialmente per meglio specificarle e ampliarle. Si osservano infatti esperienze che raccordano la tutela della salute del lavoratore in ambito ambientale, come avviene nel contratto chimico farmaceutico ma anche nell'energia. È così che c'è stata l'estensione del ruolo da "rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza" a "rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente". Una strada che potrebbero seguire anche altri», continua Dagnino. Ci sono poi casi in cui l'attenzione viene rivolta al sito specifico e quindi il rappresentante diventa per la salute e sicurezza di sito e territoriale.

La formazione efficace

Quando si parla di sicurezza, sicura-

mente la formazione riveste un ruolo centrale. I contratti hanno cercato di ampliare il numero delle ore e dei permessi per i rappresentanti dei lavoratori ma anche a prevedere una formazione sempre più efficace. Si pensi, a questo proposito, alla pratica dei break formativi dei metalmeccanici da svolgersi in fabbrica durante l'orario di lavoro.

Il trend demografico

Nella trattazione della materia è entrato anche il trend demografico, come è accaduto nel contratto gas acqua che prevede un'attenzione specifica all'in-

vecchiamento della popolazione aziendale «con azioni dedicate ai lavoratori più anziani che hanno esigenze diverse dagli altri. Questa attenzione si è manifestata già nel 2022, prima del percorso della legge sulla non autosufficienza che ha portato al decreto legislativo dove nel 2024 troviamo 2 disposizioni specifiche sulla tutela dei lavoratori anziani», osserva Dagnino. È questo uno dei tanti casi in cui la contrattazione anticipa acquisizioni che al legislatore arrivano successivamente.

L'integrazione tecnologica

Tra le tendenze innovative degli ultimi

anni, sia a livello nazionale che aziendale c'è l'integrazione della tecnologia come strumento per migliorare la salute e sicurezza. Come sta avvenendo in Saipem che nel 2024, ha raggiunto un accordo con i sindacati, Filctem, Femca e Uiltec, per l'adozione dell'intelligenza artificiale nei cantieri e su alcuni mezzi dove vengono installate smart cameras per monitorare l'attività e prevenire gli incidenti. L'AI monitora e analizza in tempo reale le registrazioni, mentre un sistema di allarme evidenzia sul monitor le potenziali minacce consentendo di intervenire subito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La tecnologia consente di intervenire in tempo reale come avviene grazie alle telecamere intelligenti di Saipem

L'evoluzione dei settori

Break formativi in fabbrica per aumentare l'efficacia

Metalmecanica

Nella metalmeccanica, il 2016 ha segnato un cambio di approccio alla materia della salute e sicurezza nella contrattazione, con un maggiore coinvolgimento dei sindacati e dei lavoratori nella trattazione della materia. La sperimentazione dei cosiddetti break formativi in fabbrica per il-

avoratori è uno degli esempi concreti del nuovo corso. In sostanza si tratta di un frazionamento della formazione da svolgere direttamente sulla linea produttiva, a piccoli gruppi, per renderla più efficace, come condiviso dalle imprese e dai sindacati che siglano il contratto (Federmeccanica, Assisat e Fiom, Fim e Uilm). Questo ha consentito di verificare sul campo l'efficacia della formazione, ma anche di ascoltare le persone, avviando un circolo virtuoso che ha dato risultati positivi. L'efficacia del frazionamento della formazione ha avuto anche un riconoscimento da parte dell'Inail, tant'è che oggi entra nei parametri per il riconoscimento di un punteggio per ottenere una riduzione del premio a cui concorrono molti fattori e attività.

Il settore si sta avvicinando al rinnovo contrattuale e i sindacati nella loro piattaforma rivendicativa chiedono di essere ancora più coinvolti sul tema. Per le imprese

serve un confronto congiunto durante tutta la vigenza contrattuale per ottenere risultati migliori e non affrontarlo ogni 3 o 4 anni. Intanto proseguono i lavori della Commissione nazionale salute e sicurezza paritetica che vede la partecipazione di imprese e rappresentanti dei lavoratori, oltre a una serie di attività sperimentali. Si pensi al protocollo di collaborazione con l'Inail sullo studio statistico dei casi di infortunio per poter orientare, a partire dai dati, gli interventi. Ci sono poi le sperimentazioni di formazione congiunta dei responsabili aziendali sulla salute e sicurezza insieme ai rappresentanti dei lavoratori. In Commissione sono stati affrontati molti temi, compreso quello che riguarda i trasfettisti e quindi come inviare in sicurezza i dipendenti all'estero, un tema da cui è nato anche un Vademecum per le aziende del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tecnologia per favorire comportamenti corretti

Chimica farmaceutica

Anche la tecnologia può favorire comportamenti più corretti sulla salute e sicurezza. È questa l'ultima scommessa della contrattazione della chimica farmaceutica che ha sempre promosso iniziative continue, con dialogo e discussione sulle azioni per sensibilizzare tutti i lavoratori. Da Federchimica ricordano che con l'ultimo contratto la salute e sicurezza è così entrata nelle linee guida della trasformazione digitale. Nel settore negli anni sono stati raggiunti importanti miglioramenti, evidenti anche nei dati sugli infortuni, inferiori alla media nazionale del manifatturiero. Tutto questo è però frutto di una lunga storia e del dialogo continuo con i sindacati. La prima pietra fu messa con il contratto del 1969 dove venne inserito un capitolo specifico dedicato a "Ambiente di lavoro igiene sicurezza del lavoro". Fino ad allora si pagava la cosiddetta indennità "nocivo" che venne superata con l'introduzione dei valori limite di esposizione a fattori di rischio: non c'era però una normativa italiana di riferimento e fu così che le imprese andarono Oltreoceano a prendersi le tabelle dell'agenzia americana ACGIH. Con il contratto del 1972 arrivò poi la Commissione per l'ambiente di lavoro, per promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure per tutelare la salute dei lavoratori. Dopo l'incidente di Seveso, nel 1979 il contratto introdusse i temi relativi all'impatto ambientale con previsioni di investimento per i miglioramenti ambientali ecologici e con la scheda delle caratteristiche di impianto che anticipò la direttiva Seveso. Il 1986 è il momento dell'Osservatorio nazionale congiunto con i sindacati, un ambito non

negoziale per individuare le azioni da fare. La formazione congiunta è uno di questi, come emerge dal contratto del 1994. Il settore del resto ha sempre avuto un numero di ore di formazione superiore alle previsioni di legge per i Rlss. Nel 2008 nasce l'Rlssa con competenza su tematiche ambientali. Il programma Responsible care entra nel contratto e nel 2009 nasce la Giornata nazionale e il premio per le migliori esperienze aziendali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luoghi sicuri nel lavoro agile e focus su salute psicofisica

Assicurazioni

Nei settori dei servizi l'esposizione al rischio in materia di salute e sicurezza sicuramente non arriva (o arriva in misura minima) dai macchinari o dalle cadute. Arriva da fronti diversi, che riguardano più lo stress o la mente. È per questo che il comparto assicurativo ha voluto affrontare la materia con attenzione a questi aspetti, a maggior ragione oggi con la diffusione dello smart working, con l'art. 50 del contratto Ania, con cui le imprese e i sindacati (Fisac, First, Uilca, Fna e Snfia) riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro. Per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti le parti hanno deciso di procedere con la verifica e il controllo dell'applicazione ed il rispetto di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro e di presentare proposte per attuare misure efficaci. Nell'ultimo rinnovo contrattuale (siglato il 16 novembre del 2022) è stata condivisa l'importanza di proteggere l'integrità psicofisica dei lavoratori, alla luce anche delle molteplici trasformazioni avvenute negli ultimi anni, con

particolare attenzione ai fenomeni di stress lavoro-correlato. A livello nazionale, ma anche a livello aziendale viene considerato necessario proseguire, nel rispetto delle previsioni di legge, con l'analisi delle condizioni di lavoro. Dato l'ampio ricorso allo smart working nel settore, la tutela dei lavoratori dovrà essere estesa a tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli diversi dalla sede aziendale, dove si svolge la prestazione in modalità agile secondo quanto previsto dalla normativa legale e contrattuale, ma anche che vi sia un aumento delle ore di formazione per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza con corsi obbligatori di durata minima 32 ore e aggiornamenti periodici di 4/8 ore. Tra le funzioni dell'Organismo Paritetico Nazionale è stato deciso che vi rientri anche la "definizione di linee guida per la formazione in tema di prevenzione, anche per quanto attiene al lavoro svolto in modalità agile".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione centrale, a enti bilaterali 100 milioni all'anno

Edilizia

Per il vicepresidente Ance Carlo Trestini, «la salute e la sicurezza dei lavoratori sono aspetti cruciali nella vita quotidiana delle imprese e dei lavoratori. È necessario, però, abbandonare le politiche afflittive e adottare nuove strategie di premialità per le imprese che investono nella sicurezza. Un nuovo approccio, che riconosca e premi gli sforzi, incentiverebbe le aziende a migliorare continuamente». Nei rinnovi dei contratti di lavoro la materia della sicurezza, della prevenzione e della formazione hanno sempre avuto una certa centralità. L'ultimo accordo Ance, Coop e sindacati (Fillea, Filca e FenealUil) ha definito un piano molto vasto per la cui rea-

lizzazione imprese e sindacati hanno concordato di destinare l'1% della retribuzione dovuta dalle imprese per gli operai, alla formazione e alla sicurezza, con una equa distribuzione (0,50% alla formazione e 0,50% alla sicurezza). Le imprese edili destinano annualmente agli enti bilaterali per la formazione e la sicurezza quasi 100 milioni di euro. Se il Formedil, Ente Unico nazionale per la Formazione e la Sicurezza, garantisce un'offerta formativa capillare, fonda-

mentale è anche l'attività di consulenza e assistenza alle imprese svolta dagli enti, attraverso tecnici esperti che vanno nei cantieri. Tra le novità dell'ultimo contratto c'è l'istituzione di uno specifico Fondo territoriale per la qualificazione del settore, per incrementare la formazione professionalizzante dei lavoratori e le premialità per le imprese. Così come la gratuità dei corsi per preposti e datori di lavoro per le imprese regolarmente iscritte al sistema bilaterale. E poi anco-


ra la formazione obbligatoria delle 16 ore gratuita anche per gli impiegati tecnici di primo ingresso in cantiere. L'aggiornamento con periodicità triennale anziché quinquennale è un'altra delle novità introdotte. Per raggiungere maggiore efficacia è stato condiviso l'uso di simulatori avanzati di macchine di cantiere nei corsi, ed è stato definito un Catalogo Formativo Nazionale per garantire in maniera omogenea l'offerta formativa del sistema bilaterale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGOECONOMICA



La cultura della sicurezza. Negli accordi le parti cercano di rendere gli interventi sempre più efficaci per sensibilizzare lavoratori e imprese



IL RAPPORTO

Rinnovabili record ma accumulati già 16 anni di ritardo

» Virginia Della Sala

Una buona notizia, una meno buona, entrambe ormai ampiamente previste: la prima è che, dopo 12 anni, in Italia – spiega Legambiente nel suo rapporto “Comuni rinnovabili” presentato ieri a Roma nella sede del Gse, il Gestore dei servizi energetici – le fonti rinnovabili tornano a crescere con 5,79 Gigawatt (GW) di nuove installazioni arrivate nel 2023. Si tratta, rispettivamente, di 5,1 GW in più rispetto al 2012 e di 2,6 rispetto al 2022. La seconda è che non bastano per rispettare i target al 2030. Arranchiamo proprio mentre, viene da dire, ci si concentra su un nucleare dai tempi lunghissimi (a non dibattere sulle conseguenze) e mentre si discute in modo caotico sul solare nei terreni agricoli, allungando ancora di più i tempi.

A ogni modo, ormai, le rinnovabili sono presenti in tutti i comuni d'Italia. Per la precisione in 7.891 su 7.896. Il merito è quasi completamente del fotovoltaico (5,23 GW). Roma, Padova e Ravenna le città a maggior sviluppo. Il tanto contestato eolico si ferma invece a 487 Megawatt (MW). I nuovi impianti sono 101, distribuiti su 61 città. Legambiente si spinge anche ad analizzare la situazione a inizio 2024, con “un +52% di capacità rinnovabile in esercizio rispetto al dato rilevato nello stesso periodo del 2023”.

I NUMERI SONO POSITIVI anche per l'idroelettrico con 1.971 Comuni, in aumento di 398 rispetto al 2022, che hanno almeno un impianto per la produzione di energia elettrica con questa tecnologia. Nel 2023 ne sono stati realizzati 72 nuovi, di cui uno solo di grandi dimensioni con un incremento di 30,89 MW. Aumentano, seppur di poco, i comuni che utilizzano impianti a biomassa (29 in più rispetto al 2022) mentre è ferma la geotermia.

Per Legambiente si tratta di “una crescita importante ma ancora non sufficiente per raggiungere gli obiettivi 2030”.



**LEGAMBIENTE
 UNA CRESCITA
 INEDITA, PERÒ
 NON BASTA
 PER IL 2030**

Stando alla media delle installazioni degli ultimi tre anni, a questo ritmo la quota di 90 GW di potenza si potrà raggiungere solo nel 2046: sedici anni dopo. Tra i problemi segnalati, quello delle moratorie dei Comuni e delle Regioni (l'ultima prevista dalla neo presidente della Sardegna, Alessandra Todde, le altre minacciate da chi chiedeva di ottenere compensazioni economiche per i territori), i troppi progetti fermi, in attesa di valutazione – dei ministeri Ambiente o Cultura – o del potere “districante” del Consiglio dei ministri. Certo è che le richieste di connessione aumentano senza sosta mentre il governo si concentra su gas e nucleare. “Serve un testo unico sulle autorizzazioni per le energie rinnovabili partendo dalla revisione delle attuali norme per semplificare gli iter autorizzativi e definire tempi certi” e “una cabina di regia nazionale che insieme alle Regioni sia struttura di riferimento unica per le imprese e i cittadini”, spiega l'associazione. Su tutto, il processo di definizione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di energia rinnovabile. Che ancora manca e che, dopo le ultime decisioni sul fotovoltaico a terra in agricoltura, tarderà ancora di più.



L'offerta

Il Notary Camp

«Notary Camp 2024», tre corsi intensivi di cinque giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) in partenza il 24 giugno. Si tratta di incontri di studio solo «in presenza» su tematiche giuridiche che potrebbero risultare di particolare interesse per le prove di concorso

Il Corso ordinario

Il corso ordinario 2024-2025», della durata di nove mesi (dal 7 ottobre 2024 al 26 giugno 2025) sarà sia «in presenza» che «a distanza», tramite la piattaforma della Scuola. Il Corso sarà suddiviso in tre moduli corrispondenti alle tre prove scritte di concorso

Il Notariato punta sulla scuola nazionale per preparare i giovani

Professioni

Biino: un impegno per diffondere valori e principi etici e deontologici

Maria Carla De Cesari

Prende avvio la scuola nazionale del notariato Giancarlo Laurini. Un progetto annunciato dal presidente nazionale dei notai Giulio Biino lo scorso anno, in un'intervista al Sole 24 Ore del 26 ottobre. «Abbiamo deciso l'istituzione della Scuola nazionale del notariato. Dobbiamo mirare – aveva detto allora Biino – a preparazione e competenze giuridiche solide, accompagnate da una forte consapevolezza etica».

La scuola del Notariato, in un momento in cui fare la professione e ricoprire la pubblica funzione diventa sempre più difficile, vuole es-

sero un centro di competenza e una guida per il «dover essere» del professionista. Senza trascurare la possibilità di trovare nella scuola un orientamento nella gestione e nell'organizzazione dello studio.

«Il Consiglio nazionale – sottolinea Giulio Biino – ha deciso di aprire la scuola nazionale per la volontà unanime di dare il proprio contributo nella formazione dei giovani notai affinché non abbiano solo una preparazione di carattere puramente teorico, ma anche la capacità di gestire tutte quelle complesse attività che caratterizzano la funzione notariale e che sono fondamentali per l'imprescindibile qualità del servizio che il notaio deve garantire da subito nelle realtà più grandi, così come nei



GIULIO BIINO PRESIDENTE DEL NOTARIATO

Biino esercita l'attività a Torino, è presidente nazionale dal 2022

centri più piccoli. La formazione dei futuri notai è un impegno fondamentale anche per costruire e diffondere valori e principi etici e deontologici della professione».


La scuola nazionale si raccorda con le altre scuole locali già presenti in tutto il territorio. Per il notariato è un investimento nel futuro. «Si tratta – spiega Biino – anche di un significativo impegno economico a favore dei giovani che vedrà l'impiego di risorse non solo per il corpo docenti, ma anche per le borse di studio a favore degli studenti». L'obiettivo per il Notariato «è mettere al centro del progetto lo studente, favorire il suo coinvolgimento, promuovere e sviluppare un vero e autentico senso di appartenenza».

La scuola prende avvio con due iniziative. La prima è denominata «Notary Camp 2024», tre corsi intensivi della durata di cinque giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) in partenza il 24 giugno. Si tratta di incontri di studio solo «in presenza» dedicati all'approfondimento di tematiche giuridiche (diritto civile, diritto delle successioni e diritto commerciale) che potrebbero risultare di particolare interesse nell'imminenza delle prove di concorso. Sarà possibile iscriversi sul sito www.scuolanazionalenotariato.it da oggi 29 maggio a partire dalle ore 11, fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. La partecipazione per quest'anno è gratuita.

La seconda proposta è il «Corso ordinario 2024-2025», della durata di nove mesi (dal 7 ottobre 2024 al 26 giugno 2025), al quale si potrà partecipare sia «in presenza» che «a distanza», tramite la piattaforma della Scuola. Il corso sarà suddiviso in tre moduli corrispondenti alle tre prove scritte di concorso (diritto civile, diritto delle successioni e diritto commerciale), completati dallo studio delle materie necessarie per assicurare una preparazione completa e interdisciplinare. Le informazioni possono essere reperite presso il Consiglio nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto Irpef-Ires
Studi associati,
cessione quote
nel reddito da
lavoro autonomo



Giorgio Gavelli
— a pag. 27

Studi associati, cessione quote nel reddito di lavoro autonomo

Decreto Irpef-Ires

Tassazione separata
per i corrispettivi percepiti
nello stesso periodo

Una tipologia di proventi
attraetta dal principio
di onnicomprensività

Giorgio Gavelli

Lo schema di decreto di riforma Irpef-Ires approvato dal Governo in via preliminare il 30 aprile scorso, e inviato alle Camere per i previsti pareri delle Commissioni, disciplina in maniera innovativa i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle quote di studi associati. Questi proventi vengono, infatti, attratti dal principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, acquisendo la tassazione separata qualora i corrispettivi siano percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

Attualmente, l'articolo 67, comma 1, del Tuir esclude (alle lettere c e c-bis) questa fattispecie dal capital gain qualificato e non, senza però precisare quale altra forma di imposizione si applichi sulle plusvalenze. A tal proposito, in dottrina sono state avanzate diverse tesi, con prevalenza per la non assoggettabilità ad imposta, orientamento che prende spunto anche dal

testo della circolare n. 165/E/1998, nella quale l'Amministrazione finanziaria – dopo aver citato l'esclusione – ha affermato che «restano comunque assoggettate a tassazione, sia pure ad altro titolo, le somme attribuite ai soci o agli associati in caso di recesso dalla società o associazione» (di cui tratta la risoluzione n. 142/E/2008). Questa precisazione poteva lasciar intendere come i proventi da cessione di quote degli studi associati (e, presumibilmente, per analogia anche quelle di società semplici con attività professionale) non rientrassero in alcuna fattispecie imponibile, anche se qualche volta è stata ipotizzata la tassazione come reddito di lavoro autonomo (alla stregua della cessione della clientela, di cui all'articolo 54, comma 1-quater, del Tuir) o nell'ambito dei redditi diversi come «assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».

La bozza del decreto di riforma interviene:

- eliminando entrambe le esclusioni previste all'articolo 67, comma 1, del Tuir;
- specificando, nel nuovo testo della lettera g-ter) del comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, che – oltre ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali – anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, beneficiano della tassazione separata, laddove i proventi siano percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

La relazione illustrativa giustifica l'assimilazione «in quanto beni

di secondo grado rispetto alla clientela e agli elementi immateriali sottostanti», precisando che «le plusvalenze relative a partecipazioni non riferibili all'attività artistica o professionale restano, naturalmente, produttive di redditi diversi». Il che fa supporre che – oltre alle quote di società semplici professionali – anche le quote/azioni di Stp (di persone o di capitali) seguiranno in futuro lo stesso trattamento, passando da fattispecie produttive di capital gain a componenti del reddito di lavoro autonomo. Peraltro, la stessa relazione fa notare che le fattispecie produttive di capital gain non si producono se conseguite «nell'esercizio di arti e professioni».

Accogliendo la tesi dell'attuale irrilevanza fiscale della cessione delle quote associative, si pone il problema di individuare (nel futuro calcolo della plusvalenza) un costo fiscalmente riconosciuto «di carico», tema che andrà opportunamente sviluppato in relazione alle diverse modalità di acquisizione della partecipazione.

Resta l'irrilevanza nell'imposizione diretta per il trasferimento a titolo gratuito delle quote in esame, peraltro da collegarsi alla neutralità di ogni trasferimento per causa di morte o per atto gratuito «di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, riferibili all'attività artistica o professionale svolta in forma individuale» che sarà prevista nel futuro articolo 177-bis del Tuir dedicato alle operazioni straordinarie nell'ambito delle attività professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NORMA

Il testo unico

L'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) disciplina i casi di applicazione della tassazione separata

Il decreto Irpef-Ires

Lo schema di decreto legislativo di riforma Irpef-Ires approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 30 aprile scorso modifica in particolare la lettera g-ter del comma 1. Di conseguenza

nell'elenco dei redditi per cui l'imposta si applica separatamente si aggiungono i «corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta»



Anche le quote/azioni di Stp, di persone o di capitali, potrebbero in futuro ricevere lo stesso trattamento



Le plusvalenze da partecipazioni non legate all'attività restano produttive di redditi diversi



ADOBESTOCK

La modifica. In arrivo l'aggiornamento delle attività con tassazione separata.

Il Sole
24 ORE

Partite Iva, dalla flat tax 3,2 miliardi

Uscite industriali 50 pronti per giugno

Nvidia spinge il Nasdaq al record

Per il stop al Vinicolo ai tagli per gli enti locali

Specialisti nella logistica

Norme & Tributi

Studi associati, cessione quote nel reddito di lavoro autonomo

15 maggio 10,90€

ACCONTO IMU 2024

159329

Partite Iva, dalla flat tax 3,2 miliardi

Fisco

Il 49,2% di lavoratori autonomi, ditte e professionisti paga meno

Imposta media a 1.947 euro con una crescita di quasi il 90% in cinque anni

Continua l'espansione della flat tax: in base ai dati sull'Irpef dichiarata nel 2023 dalle partite Iva emerge che il regime forfettario aggiunge altri 100mila contribuenti rispetto all'anno precedente, che fanno arrivare l'imposta versata a quota 3,2 miliardi di euro (200 milioni in più in un anno). Il regime che permette di pagare meno riguarda ormai il 49,2% di lavoratori autonomi, ditte e professionisti, nonostante l'imposta media sia salita a 1.947 euro con una crescita di quasi il 90% in cinque anni.

Mobili e Parente — a pag. 3

Partite Iva, dalla flat tax lo Stato incassa 3,2 miliardi

Statistiche fiscali. L'imposta media sale a 1.947 euro con una crescita di quasi il 90% in cinque anni. Metà nel regime agevolato. L'85,2% dei contribuenti ha in prevalenza redditi da lavoro dipendente

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

ROMA

La fotografia sempre un po' distorta dell'Irpef dichiarata nel 2023 (anno d'imposta 2022) si completa anche con il tassello relativo alle partite Iva reso noto ieri dal dipartimento delle Finanze. Continua l'espansione della flat tax: il regime forfettario aggiunge altri 100mila contribuenti rispetto alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente. Una crescita che fa aumentare anche le imposte versate (sotto forma di sostitutiva all'Irpef) con aliquota al 5% per le nuove attività o al 15% che arrivano a 3,2 miliardi di euro a livello complessivo (200 milioni in più in un anno). Se si guarda al dato medio delle tasse versate da autonomi, ditte individuali e professionisti nel regime agevolato, l'importo arriva ad attestarsi poco al di sotto dei 2mila euro (1.947 per l'esattezza). Ci sono due prospettive da cui guardare questo dato: una è quella di breve periodo da cui si vede una crescita

del 3,9% sull'anno precedente; l'altra è quella di un orizzonte temporale un po' più ampio, ossia facendo riferimento all'anno d'imposta precedente le modifiche (estensive) introdotte dal Governo giallo-verde, e da cui si vede un incremento che raggiunge quasi il 90 per cento.

È vera gloria? In realtà va considerato anche un altro punto di vista. La flat tax è a tutti gli effetti un'agevolazione fiscale e quindi, di fatto, determina un costo per l'Erario. Non a caso il rapporto sulle tax expenditures dello scorso anno allegato alla Nadev imputa al «nuovo regime forfettario» effetti finanziari per 3,16 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

In sostanza, c'è un vantaggio dal punto di vista fiscale, pagando quindi meno tasse, per gli 1,8 milioni di partite Iva che vi aderiscono e che rappresentano il 49,2% del totale delle attività economiche che hanno presentato una dichiarazione dei redditi per l'Irpef.

Restano, però, tutti gli squilibri di fondo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche già emersi

con i primi dati pubblicati nel mese scorso, da cui viene fuori che il 63% del prelievo è a carico dei contribuenti con redditi oltre i 35mila euro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 aprile). Nella classificazione dei contribuenti in base al reddito prevalente, il dipartimento delle Finanze sottolinea come l'85,2% dei circa 42 milioni di contribuenti Irpef detenga prevalentemente reddito da lavoro dipendente o pensione e solo il 6,5% del totale ha un reddito prevalente derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo (incluso anche quello in regime forfettario e i vecchi minimi). Mentre la quota di coloro che detengono in prevalenza redditi da fabbricati è pari al 3,7 per cento.

L'altra angolazione da cui valutare il rapporto tra fisco e partite Iva è rappresentata dall'analisi delle informazioni relative alle pagelle fiscali (gli Isa), che diventano interessanti anche in ottica del prossimo futuro pensando al concordato preventivo biennale a cui sarà possibile aderire entro il 15 ottobre. Il

numero di attività economiche e professionali nella platea delle pagelle fiscali si attesta a poco più di 2,7 milioni con un aumento del 13% (circa 300mila in più) rispetto alle dichiarazioni 2022 (anno d'imposta

2021). Se si guarda ai più virtuosi (quelli con voto da 8 a salire e che hanno diritto ai vantaggi oscillanti da meno vincoli sulle compensazioni alla riduzione dei termini sui controlli) la fascia di affidabilità fi-

scale riguarda il 44,1% della platea (in leggera flessione rispetto all'anno precedente). Per questi i ricavi e compensi medi dichiarati aumentano del 6,5 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Aumenta la platea di autonomi e imprese nelle pagelle fiscali
Tra i più virtuosi crescono i ricavi del **6,5%**

2,7 milioni


LA PLATEA

Professionisti, autonomi, società che compilano le pagelle fiscali sono aumentati del 13% rispetto alle dichiarazioni presentate nel 2022


L'andamento

Le adesioni e il valore di imponibile e imposte per le partite Iva nel regime forfettario della flat tax


NUMERO CONTRIBUENTI IN MILIONI




IMPONIBILE IN MILIARDI DI EURO



IMPOSTA IN MILIARDI DI EURO



Fonte: elaborazioni su dati statistiche fiscali del dipartimento Finanze



Bonus edilizi

Salva casa, pronta
la partenza sprint
Rischio imbuto
nei Comuni

Giuseppe Latour
— a pag. 28

Salva casa, pronta la partenza sprint Rischio imbuto negli uffici comunali

Edilizia

Decreto alle ultime limature
prima della Gazzetta
e dell'entrata in vigore

Professionisti e cittadini
lavorano per preparare
le domande di sanatoria

Giuseppe Latour

Il Salva casa scalda i motori. Il decreto approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, nonostante le attese, ieri non è andato in Gazzetta Ufficiale. Il giorno giusto, a questo punto, dovrebbe essere oggi: il testo sta compiendo gli ultimi passaggi che lo stesso ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sta seguendo con attenzione. Una volta pubblicato, bisognerà aspettare 24 ore per la piena entrata in vigore. Poi, potranno partire le domande di sanatoria.

Se per le tolleranze non sarà necessario fare una richiesta in Comune

(salvo il caso di interventi in zona sismica che possano avere un impatto sulla sicurezza dell'edificio), è diverso il discorso per la procedura di accertamento di conformità, dalla quale passeranno le difformità parziali che potranno beneficiare della nuova doppia conformità semplificata (e a pagamento). In questo caso la domanda andrà presentata. Anche se non è ancora chiaro come: difficile che vengano realizzati dei moduli unici a livello nazionale, più probabile che ciascuna amministrazione utilizzi quello che ha. E che adatti la procedura, già attiva, di accertamento di conformità oggi prevista dal Testo unico (all'articolo 36), adattandola alle novità del decreto Salva casa.

Molto probabile che, nei primi giorni, amministrazioni e cittadini sperimentino una sorta di effetto imbuto. Le nuove regole della sanatoria, infatti, consentono di regolarizzare elementi che, finora, non potevano essere regolarizzati. Pur non costituendo un condono, perché non derogano ai principi urbanistici e a quelli di salute e sicurezza, le norme del provvedimento danno una chance per sistemare situazioni rimaste, in molti casi, nel limbo per anni, o forse per decenni. I proprietari di immobili cercheranno, nella maggior parte

delle situazioni, di sistemare lo stato legittimo delle proprie case in tempi stretti. Anche senza aspettare la conversione in Parlamento della norma.

Oltre a mettere sotto stress i professionisti che dovranno assisterli, ai quali saranno richieste perizie e asseverazioni per portare avanti queste pratiche (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), saranno messi alla prova anche gli uffici tecnici comunali. Con un possibile effetto collaterale. Per la Scia e il permesso di costruire in sanatoria, infatti, sono previsti dei termini molto rapidi (rispettivamente, 30 e 45 giorni). Una volta decorsi questi termini, si formerà il silenzio assenso. Fanno eccezione le ipotesi di immobili posti in zona vincolata, nelle quali bisognerà aspettare che si pronunci l'autorità competente (entro 180 giorni). E i casi nei quali ci siano esigenze istruttorie, motivate, della Pa: in queste situazioni i termini potranno essere congelati.

Con una grande numero di domande, nei primi giorni, è probabile che i Comuni non siano in grado di gestirle e che molte vadano dritte verso il silenzio assenso. Con un via libera che, quindi, potrebbe arrivare senza neppure un esame di merito della richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Con il silenzio assenso
molte richieste
nelle prime settimane
saranno approvate
senza esame di merito**

In breve

1


**VERSO LA PUBBLICAZIONE
I tempi del decreto**
Il decreto Salva casa si prepara alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che probabilmente ci sarà oggi. Il testo entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. A quel punto potranno partire le richieste di sanatoria. Per le tolleranze bisognerà considerare la data del 24 maggio. Solo i lavori realizzati entro quel termine potranno accedere ai nuovi limiti, più generosi, previsti dal provvedimento

2

**LA PROCEDURA
Le domande in arrivo**
Per i Comuni la pubblicazione del decreto rappresenterà un aggravio di lavoro. Sono molti i cittadini che stanno già preparando la loro pratica di sanatoria e che, quindi, presenteranno la richiesta già nei primi giorni. Il Salva casa prevede dei meccanismi di silenzio assenso, salvo casi particolari, come quello degli immobili in zona vincolata. È probabile, allora, che all'inizio molte domande vadano in silenzio assenso

3

**I NUOVI COMPITI
Il ruolo dei professionisti**
Perizie, attestazioni, asseverazioni. Il decreto Salva casa crea un nuovo carico di adempimenti e responsabilità per i professionisti tecnici. Che, ad esempio, dovranno determinare l'importo della sanzione pecuniaria da versare per la sanatoria, attraverso una perizia di stima. Dovranno anche datare i lavori per i quali non esistano altri riferimenti, come titoli edilizi o fotografie



Nessun titolo abilitativo per tende da sole e vetrate in condominio

Gli edifici

Non si possono creare spazi stabilmente chiusi variando volume e superfici

Annarita D'Ambrosio

Salva casa in condominio. Alcune delle previsioni sono, come anticipato su queste pagine, destinate ad impattare sulla gestione condominiale, soprattutto l'estensione dei cosiddetti interventi di edilizia libera, ovvero privi di titolo abilitativo, come le tende da sole e le Vepa, le vetrate panoramiche amovibili.

Novità rispetto al Testo unico

L'agevolazione in arrivo integra la previsione dell'articolo 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) che definisce le diverse categorie di interventi realizzabili in edilizia libera: quelli di manutenzione ordinaria, gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; gli interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; quelli relativi alla pavimentazione e l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici delle zone che non rivestono carattere storico o artistico.

Le vetrate panoramiche

Il punto b-bis dell'articolo 6 è integrato dal decreto Salva casa con la previsione in edilizia libera di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, le cosiddette Vepa, anche sui porticati e non solo su balconi e logge.

Le vetrate panoramiche sono dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione

delle dispersioni termiche. Le Vepa non devono configurare però – conferma il testo del decreto – spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono favorire una naturale microaerazione e devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente non modificando le pre-

esistenti linee architettoniche.

Le vetrate panoramiche con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022), erano state già fatte rientrare espressamente in edilizia libera, ora si aggiunge la possibilità di realizzarle nei porticati.

Le tende da sole

Il punto b-ter invece prima non c'era. È quello relativo alle opere di protezione dal sole la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che siano addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

Precisa l'articolo 6, punto b-ter, che anche le tende non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici e devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo non ledendo il decoro.

Il regolamento


Sia per le vetrate panoramiche per le tende che riparano dal sole singole stanze dell'appartamento e che sinora sono rientrate negli interventi di manutenzione ordinaria e pertanto sono state installate senza permesso alcuno, è necessario comunque consultare il regolamento. In riferimento a edifici

è prudente che l'installazione sia preceduta dalla lettura delle clausole che potrebbero vietarle del tutto, o imporne colore e modello. Nel caso di tenda installata dal condomino del piano sottostante rispetto alla finestra di chi abita al piano superiore va anche tenuto in considerazione il diritto di veduta che deve essere sempre garantito. Quanto alle vetrate invece l'installazione in regime di edilizia libera su balconi, logge e porticati non va dimenticato che richiede il rispetto di caratteristiche edilizie ben individuate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Va ridotto al minimo l'impatto visivo tutelando le linee architettoniche dello stabile



Casa

Superbonus in dieci rate
Parte la stretta per le banche —p.29

Superbonus in dieci rate Parte la stretta per le banche

Casa

Arriva in Gazzetta Ufficiale
la legge di conversione
del decreto 39/2024

Non viene ammorbidito
lo stop per le Cilas dormienti
Dai Comuni nuovi controlli

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

L'ultima stretta sul superbonus e sulla cessione dei crediti diventa ufficialmente operativa. Completato il passaggio parlamentare, ieri, nell'ultimo giorno utile prima della scadenza, è andata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (la legge 67/2024) del decreto 39/2024. Entrano, così, in vigore le molte restrizioni retroattive sulle quali si è concentrato lo scontro politico, soprattutto all'interno della maggioranza, nelle scorse settimane.

La frenata con l'impatto più diffuso riguarderà la ripartizione delle detrazioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche. Per queste tre agevolazioni, tutte le spese effettuate a partire dall'inizio del 2024 (quindi, anche quelle già passate da un bonifico nei primi mesi dell'anno) daranno luogo a sconti fiscali divisi in dieci rate, al posto delle vec-

chie quattro o cinque.

Non cambierà, invece, la divisione dei crediti fiscali, quando questi bonus (caso ormai sempre più raro per effetto dei ripetuti blocchi dell'ultimo anno) siano oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura. Con l'entrata in vigore della legge, poi, scatta anche lo stop alla cessione delle rate residue per chi aveva portato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'altra misura che guarda anche al passato riguarda le banche. A partire dal 2025, infatti, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le assicurazioni non potranno più compensare i crediti fiscali collegati a bonus edilizi, già acquisiti, con debiti contributivi e previdenziali. Questa stretta travolgerà tutto lo stock di bonus acquisiti dal 2020 in poi, costringendo le banche a rivedere completamente i loro calcoli sulla capienza fiscale presunta e, quindi, sulla possibilità di assorbire questi crediti.

La conseguenza, già annunciata dall'Abi, è che la circolazione di questi crediti sul mercato sembra destinata a bloccarsi completamente. Sempre che, nel frattempo, non venga varato lo strumento che proprio l'associazione bancaria sta chiedendo già da diverse settimane: la creazione di un fondo, a partecipazione mista pubblico-privata, che dovrebbe avere il compito di rilevare questi crediti fiscali, alleggerendo i bilanci di banche e intermediari.

Sempre sul fronte degli interme-

diari entra in vigore anche la norma che prevede una sanzione a carico degli intermediari che, approfittando della crisi del mercato dei crediti fiscali, abbiano acquistato bonus a un prezzo inferiore al 75% dell'importo nominale. Per questi, a partire dal prossimo anno, scatterà una spalmatura obbligatoria delle rate di agevolazione su sei anni. Rendendole, così, meno convenienti.

Per smascherare le frodi legate ai bonus casa, il decreto nella sua versione finale introduce, poi, una nuova famiglia di controlli effettuati dalle amministrazioni comunali, nell'ambito delle loro verifiche ordinarie sugli abusi. In sostanza, gli uffici tecnici dei sindaci potranno segnalare all'agenzia delle Entrate e alla Gdf, per tutti i bonus, anomalie su interventi di ristrutturazione per i quali siano stati incassati dei bonus fiscali. In cambio avranno una compartecipazione sulle somme recuperate, pari al 50 per cento.

Restano confermate tutte le misure del decreto originario, a partire dalla stretta sulle Cilas dormienti. Non potranno avere cessione del credito e sconto in fattura i lavori per i quali, al 30 marzo scorso, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per interventi già effettuati. Su questo punto, nonostante le molte richieste di un ammorbidimento in sede di conversione del decreto, il testo è rimasto identico. E taglierà fuori moltissimi cantieri, anche già avviati, dal trasferimento di bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


IN BREVE

Stop per le rate residue

Chi ha usato una rata di agevolazione in dichiarazione non potrà cedere le rate residue

Sanzioni anti-usura

Spalmatura obbligatoria per gli intermediari che abbiano comprato crediti a prezzi stracciati



LEGGE IN GAZZETTA

L'ultima stretta sul superbonus e sulla cessione dei crediti diventa ufficialmente operativa. Nell'ultimo giorno utile prima della scadenza, è andata in Gazzetta la legge di conversione (67/2024) del DI 39/2024

La sanatoria edilizia può essere condizionata

Lo Sportello Unico edilizia può subordinare il rilascio della sanatoria degli interventi edilizi che presentano parziali difformità rispetto al titolo abilitativo alla realizzazione di alcuni specifici lavori tali da conformare le opere alla normativa tecnica, compreso il superamento di barriere architettoniche e la rimozione di quanto risulta insanabile.

È questa una delle novità introdotte dal nuovo decreto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, c.d. "Salva-casa", che prevede la fattispecie della sanatoria condizionata, contrariamente a quanto finora stabilito dalla giurisprudenza in materia.

L'articolo 1, co. 1, lett. g) del decreto Salva-casa inserisce il nuovo art. 36-bis del TUE (Testo Unico Edilizia, decreto del presidente della Repubblica 380/2001). Il fulcro della novella risiede nel co. 1, che in caso di parziali difformità tra quanto realizzato e quanto dichiarato nel titolo abilitativo permette al responsabile dell'irregolarità o all'attuale proprie-

tario dell'immobile di ottenere un titolo in sanatoria senza la necessità che i lavori difformi rispettino il requisito della doppia conformità, essendo sufficiente che le opere risultino conformi "alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione".

Ma anche il co. 2 dispone importanti novità, in particolare prevedendo una figura da lungo tempo non ammessa dalla giurisprudenza, vale a dire quella della c.d. "sanatoria condizionata".

Nel dettaglio, il citato co. 2 prevede che tale tipo di sanatoria può essere rilasciata dallo Sportello unico edilizia subordinatamente alla preventiva attuazione, entro un termine assegnato, di una lunga serie di possibili interventi "anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza ener-

getica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo".

La norma, in questo senso, supera gli ostacoli evidenziati, tra gli altri, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9776/2023, con la quale l'organo di giustizia amministrativa aveva chiarito che dal modo in cui è scritta la normativa edilizia discende che l'accertamento di conformità non può essere subordinato alla realizzazione di ulteriori lavori che rendano opere irregolari conformi agli strumenti urbanistici, in quanto detta conformità deve già sussistere prima di un'ulteriore attività edilizia da parte del richiedente.

Ebbene, tale sanatoria condizionata viene adesso ammessa, sebbene, per espressa previsione del testo del decreto, limitatamente ai casi di difformità meno gravi.

Cristian Angeli

© Riproduzione riservata



Pensionati P.a. al lavoro

*La legge esclude solo gli incarichi di studio, consulenza, dirigenza o direzione
 Quindi tutti gli altri sono ammessi. La decisione della Corte dei conti del Lazio*

Il personale in pensione delle pubbliche amministrazioni può svolgere tutti gli incarichi che non rientrano in quelli di studio, consulenza, dirigenza o direzione. Il divieto di conferimento di questi incarichi (stabilito dall'art. 5, comma 9 del dl n. 95/2012), è tassativo, per cui tutte le altre attività non menzionate sono consentite, ricavandole a contrario rispetto al dettato normativo. La decisione è della Corte dei conti - Lazio.

Lo ha detto la Corte dei conti Lazio rispondendo a un quesito posto dal comune di Cassino

Nelle p.a. lavoro ai pensionati Tassativo l'elenco degli incarichi vietati: ok a tutti gli altri

Allegrucci a pag. 37

DI LORENZO ALLEGRUCCI

Il personale in pensione delle pubbliche amministrazioni può svolgere incarichi che non rientrino in quelli di studio, consulenza, dirigenza o direzione. Il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, nonché dirigenziali o direttivi al personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni (stabilito dall'art. 5, comma 9 del dl n. 95/2012), è tassativo, per cui tutte le altre attività non menzionate sono consentite, ricavandole a contrario rispetto al dettato normativo. La decisione è stata adottata dalla Corte dei conti - Lazio, nella delibera n. 80/2024 (presidente Franco Massi).

Il parere era stato richiesto dal comune di Cassino in merito alla possibilità di conferire un incarico temporaneo,

straordinario e a titolo oneroso al Responsabile finanziario del servizio tributi dell'Ente, già in quiescenza, e che l'attività oggetto della prestazione non sarebbe consistita né in un'attività di studio e/o di consulenza, né nell'espletamento di funzioni direttive e dirigenziali, ma solamente in una mera condivisione dell'esperienza maturata dal funzionario stesso in pensione. La sezione regionale di controllo, dopo aver considerato la richiesta di parere ricevibile poiché in presenza dei presupposti soggettivi (ovvero che la richiesta sia avanzata da un soggetto legittimato, quale il sindaco) e di quelli oggettivi (ovvero che il parere riguardi i profili di interpretazione generale di una norma), è entrata nel merito della questione. In particolare, a fronte del generale divieto di conferimento di incarichi

di studio e consulenza, nonché dirigenziali o direttivi, ai soggetti in quiescenza da parte delle pubbliche amministrazioni, la sezione regionale di controllo, riprendendo le disposizioni del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, con due circolari, una del 2014 e l'altra del 2015, aveva chiarito che tale divieto è da intendersi come tassativo e riferito esclusivamente agli incarichi contemplati, ovvero quelli di studio, di consulenza, di dirigenza o di direzione.

Le p.a. interessate sono tutte quelle previste nel Testo unico del pubblico impiego (di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs n.165/2001) e di quelle rientranti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione indicate dall'Istat (ex art. 1, comma 2, della legge 96/2009). Le attività vietate

descritte devono intendersi come un elenco chiuso, poiché una interpretazione estensiva delle attività vietate finirebbe per determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza. Il principio stabilito dalla Corte dei conti è nato bilanciando i principi predetti con la ratio della norma del 2012, ovvero con le finalità di risparmio di spesa, ma ciò va tralasciato anche con il lento ricambio generazionale e con il rischio di disperdere un ricco patrimonio di esperienze professionali.



© Riproduzione riservata

